

# COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MILANO

**Parere n. 77/2021 dell'13 dicembre 2021**

**Oggetto: Costituzione e destinazione definitiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2021**

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### VISTI

- l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2011 in base al quale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori” è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti”;*
- le disposizioni specifiche del D.Lgs n. 165/2001 agli art. 40 comma 3 bis, art. 40 comma 3 quinquies, art. 40 comma 3 sexies;
- l'art. 8, c.6, del CCNL del 17-12-2020 del comparto Funzioni locali che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis c.1 del Dlgs 165/2001”;*
- l'art. 57, comma 2 del CCNL 17.12.2020 recante *“Nuova Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”* il quale dispone che: *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60; e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.”;*
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma*

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

#### CONSIDERATO CHE

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28.04.2021 ha approvato il DUP e bilancio di previsione 2021-2023;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 579 del 25.05.2021 il Piano degli Obiettivi 2021/2023, che è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 6274 del 02.08.2021;

#### VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1109 del 10.09.2021 di stanziamento delle risorse variabili da destinare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021;
- la documentazione trasmessa e ricevuta a far data dal 23 novembre 2021 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane – Unità Gestione Fondi Economici e Relazioni Sindacali relativa alle Risorse Decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente ed in ultimo in data 10 dicembre 2021;
- la determinazione dirigenziale n. 9396 del 03.11.2021 – Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente all'Area Separata della Dirigenza - anno 2021, che risulta essere così sinteticamente determinata:

Risorse stabili:	€	6.920.040,70
Risorse variabili:	€	2.836.002,49
<b>Totale Risorse Decentrate</b>	<b>€</b>	<b>9.756.043,19</b>

## CONSIDERATO CHE

con la preintesa condivisa formalmente in data 15.11.2021, è stata negoziata la destinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2021 per il personale appartenente all'Area separata della dirigenza;

## ESAMINATA

in presenza della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, la Relazione illustrativa relativa alla destinazione delle somme stanziare nel predetto Fondo;

## EFFETTUATI

i controlli a campione sulla corrispondenza dei valori economici riportati nelle tabelle rispetto ai valori tabellari del CCNL;

## ACCERTATO CHE

- la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Fondo Dipendenti 2021 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
- la relazione illustra per l'anno:
  - ✓ il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021;
  - ✓ i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
  - ✓ l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
  - ✓ la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
  - ✓ la compatibilità economico-finanziaria del fondo dirigenti con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

## RICHIAMATO

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

## RISCONTRATO CHE

- la preintesa del 15.11.2021 risulta coerente con i principi previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del Fondo 2016;

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Certifica**

nel rispetto delle norme sopra richiamate che la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2021, così come definito, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 9.756.043,19

### **Richiama**

l'attenzione dell'Ente sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate avvenga sulla base delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo la certificazione validata dal Nucleo di Valutazione, richiamando altresì l'Ente sull'obbligo di garantire il rispetto dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli impegni di spesa derivante dai sopra citati provvedimenti di destinazione delle risorse, aggiornando annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza.

Inoltre, con riferimento agli incentivi di legge contemplati nel prospetto di costituzione del Fondo anno 2021 di cui euro 400.000,00 riferiti alle liquidazioni delle sentenze favorevoli all'Ente ed euro 900.000,00 riferiti alle quote per la progettazione ex art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006, il Collegio intende effettuare le seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda i compensi professionali degli avvocati, in considerazione delle linee di indirizzo e delle proposte operative ANCI del 24 marzo 2021 si ritiene applicabile l'articolo 45 comma 1 lettera h) nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. 90/2014 uniformando gli allegati alla suddetta disciplina;
- per quanto concerne, invece, gli incentivi tecnici per la progettazione ex art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006, il riconoscimento degli stessi potrà avvenire solo se la redazione degli atti e l'effettuazione delle relative prestazioni siano riferibili in concreto ad attività correlate ad opere pubbliche e lavori affidate e compiute prima dell'entrata in vigore degli artt. 13 e 13-bis del D. L. 90/2014 e pertanto si invita l'Ente a svolgere un'attenta attività di monitoraggio delle opere interessate alla liquidazione degli incentivi e di accertamento dell'esistenza delle condizioni e requisiti di legge, prima di procedere alla loro erogazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti del Collegio.

Dott. Mario Carnevale - Presidente

Dott.ssa Mariella Spada - Componente

Dott. Giuseppe Zoldan - Componente

(Firmato digitalmente)